

NUOVO STATUTO

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art 1): Della Costituzione

Visto l'articolo 18 della Costituzione Italiana, visti gli articoli n° 36, 37 e 38 del Codice Civile in data 3 giugno 2013 veniva costituita, con atto registrato in data 15 Luglio 2013 al n° 3595 presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Desio, **l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AIR SHOOTING** con sede a Lissone via G.Rossini 13. Oggi l'associazione trasferisce la sua **sede legale in via Gaetana Agnesi 1 a Desio (MB) presso il Centro Sportivo Comunale** e, per le mutate esigenze, si munisce di un **nuovo statuto che annulla e sostituisce l'originario**, ma coerente con le finalità dello stesso, che di seguito viene riportato:

L'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), delle federazioni riconosciute e a partecipare al programma di attività definito dalla Federazione di appartenenza o Ente promozionale di affiliazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

SCOPI E FINALITA'

Art. 2): Degli scopi

L'associazione, con spirito altruistico, si propone:

- 1) Lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorie - sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
- 2) L'organizzazione di attività sportive a di tipo amatoriale, agonistico o anche semplicemente ludico
- 3) Promuovere l'accrescimento umano – sociale dei propri associati mediante l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, educative e ricreative comprese le attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva del tiro a segno.
- 4) Opera, senza fini di lucro, in conformità alle leggi nazionali e regionali che regolano l' associazionismo sportivo dilettantistico, collabora con forze sociali ed istituzionali per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.
- 5) Concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed alla osservanza dei principi e delle regole sportive.
- 6) Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può farsi promotrice di nuove forme di associazione di carattere collettivo, corrispondenti a nuove esigenze per lo sviluppo di determinate discipline agonistiche/dilettantistiche. Può anche aderire a forme associative di carattere collettivo promosse da associazioni o enti di promozione aventi per scopo lo sviluppo dello sport a livello territoriale ed interdisciplinare.

- 7) L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi,riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione saranno unicamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali. L'associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio economiche

Art. 3): Delle attività sociali

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2, l'Associazione promuove e realizza le seguenti attività:

- a) Organizzare corsi di formazione per l'uso consapevole delle armi,(D'ora in poi la parola "armi" sarà utilizzata per indicare la armi trattate nel testo del regolamento del decreto legge n° 362 del 9 agosto 2001. Non sarà permesso, anche ai possessori di porto d'arma, l'utilizzo di armi da fuoco o armi non di libera vendita.
- b) Curare la preparazione psicofisica dei giovani finalizzata alla partecipazione a gare e campionati agonistici/dilettantistici
- c) Organizzare gare e competizioni sportive a carattere agonistico/dilettantistico/propagandistico oltre ad organizzare manifestazioni per la divulgazione della disciplina del tiro.
- d) Organizzare iniziative e servizi accessori e complementari all'attività sportiva: come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, può gestire, rispettandone le norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali con la somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro riservando l'attività ai propri soli soci, potrà eccezionalmente organizzare feste, sagre e spettacoli anche di arte varia aprendo la partecipazione anche a terzi, ma unicamente con lo scopo di reperire fondi da destinare unicamente al miglioramento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.
- e) Promuovere occasionalmente raccolte pubbliche e private di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modesto valore o offrendo servizi ai sovventori.
- f) Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, pubblicitaria e di sponsorizzazione per autofinanziamento, in tali casi dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali e amministrativi.
- g) Potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Inoltre l'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Questi indirizzi fondamentali ed orientativi di attività, costituiscono l'obiettivo costante di coloro che saranno chiamati a dirigere l'Associazione.

TITOLO II°

I SOCI E IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Art 4): Dei Soci

- a) All'associazione possono aderire tutti i cittadini che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle.
- b) Non sono ammesse adesioni temporanee del socio all'Associazione.
- c) Le domande di ammissione a socio vengono vagliate dal Consiglio Direttivo dell'associazione che si riserva di ratificarle, a suo insindacabile giudizio, entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- d) Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere avallate dall'esercente la potestà parentale
- e) All'atto della ratifica il nuovo socio dovrà versare la quota associativa annuale
- f) Ottenuto lo status di socio si acquisisce il diritto di votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie, di frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.
- g) Il libero accesso alle linee di tiro è subordinato alla partecipazione obbligatoria, ed al superamento, del corso propedeutico appositamente organizzato per l'apprendimento dei fondamentali della tecnica del maneggio delle armi, delle tecniche di tiro e le regole basilari a garanzia della sicurezza propria ed altrui e per l'acquisizione di un comportamento corretto e responsabile sulle linee di tiro
- h) **L'iscrizione all'associazione ha la durata di un anno**, corrispondente alla durata dell'anno sociale che è corrispondente all'anno solare. Trascorso l'anno gli associati dovranno rinnovare la quota associativa pena decadenza dal rango di associato.

Art. 5): Degli impegni dell'associato

Con l'ammissione il socio si impegna :

- a) ad accettare ed osservare tutte le norme del presente statuto , dei regolamenti, nonché le deliberazioni degli organi sociali
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi allo scopo deputate, anche in merito all'approvazione e/o modifica dello Statuto ed eventuali regolamenti.
- c) A godere dell'elettorato attivo e passivo
- d) A versare , nei termini previsti, le eventuali quote di partecipazione alle attività dell'associazione
- e) A rispettare le attrezzature, le strutture e gli impianti dell'associazione
- f) A tenere un comportamento dignitoso e corretto in tutti i locali dell'associazione, come pure durante lo svolgimento di manifestazioni o gare sportive che si tenessero anche fuori dai locali della sede.

Art 6): Della quota associativa

- a) L'importo della quota associativa viene deciso annualmente dall'assemblea generale dei soci e oltre tale importo l'associato sarà tenuto sempre e comunque al pagamento della quota assicurativa. L'importo della quota di iscrizione ed il costo dell'assicurazione dovranno essere argomento da portarsi annualmente in discussione all'assemblea generale dei soci e le loro determinazioni verranno chiaramente indicate nel verbale dell'assemblea.
- b) Il candidato che venisse associato in corso d'anno, sarà tenuto comunque, nel rispetto di quanto all'art 4 punto b), al versamento della intera quota annuale con l'intesa che allo scadere dell'anno solare, in concomitanza col versamento della quota di rinnovo associativo, l'importo versato l'anno

precedente anche per i mesi non goduti, essendo già trascorsi all'atto dell'iscrizione, gli verrà riconosciuto come acconto sulla quota e verserà pertanto la differenza a saldo.

- c) La quota associativa non è trasmissibile né rimborsabile. L'associato che dovesse lasciare l'associazione prima dello scadere dell'anno, o ne fosse radiato od espulso, non potrà richiedere la restituzione della quota versata e non goduta e non potrà trasmetterla ad altri.
- d) Ai soci onorari, anche in mancanza del versamento della quota associativa, sono riconosciuti i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari.
- e) Viene demandata al C.D., riunito in apposita seduta, la facoltà di concedere ad eventuali aspiranti soci, agevolazioni economiche per motivi particolari, da valutarsi di volta in volta, al fine di promuoverne l'accesso alla associazione, nel rispetto dello spirito di quanto espresso all'articolo 2 comma 1 del presente statuto
- f) Per l'iscrizione di più appartenenti allo stesso nucleo familiare, la quota di iscrizione potrà essere versata, sempre per una annualità, ma con tariffa ridotta al 50% per ogni appartenente al nucleo familiare e con l'aumento del costo dell'assicurazione annuale obbligatoria per ogni iscritto

Art 7): Del recesso - espulsione

- a) I soci cessano di far parte dell'Associazione per "dimissioni" - "decadenza" - "espulsione"

Le "DIMISSIONI" sono tali se motivate e presentate per iscritto

La "DECADENZA" si ha quando il socio non abbia provveduto al rinnovo del tesseramento entro 60 giorni dall'inizio dell'anno sociale

L'"ESPULSIONE" sarà comminata al socio in caso di inosservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle disposizioni degli organi sociali o che in qualunque modo danneggi o provi a danneggiare gli interessi, sia materiali che morali, dell'associazione o per altri motivi gravi. L'espulsione verrà comunicata dal C.D. al socio a mezzo lettera raccomandata A/R.

E' ammesso ricorso, da parte del socio, in prima istanza al collegio dei probiviri dell'associazione entro il termine di giorni 10 (dieci gg.) dalla data di ricezione della comunicazione, ed in seconda istanza agli organi di giustizia sportiva competenti.

L'espulsione sarà esecutiva con l'annotazione della stessa sul libro Soci.

I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente statuto

TITOLO III°

GESTIONE SOCIALE

Art 8): Delle entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) Quote annuali di adesione.
- b) Quote versate dai soci per la partecipazione alle attività
- c) Entrate che possono pervenire dallo svolgimento delle attività sociali
- d) Donazioni, lasciti, liberalità e proventi derivanti da privati e/o enti pubblici, da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art 9): Del fondo sociale

Il fondo sociale è costituito da:

- a) Contributi associativi
- b) Oblazioni, contributi e liberalità pervenute all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali
- c) Le entrate che pervengono all'associazione per lo svolgimento delle sue attività
- d) Tutti i beni e le attrezzature acquistate con gli introiti di cui sopra o pervenute all'associazione per donazione di terzi esterni all'associazione o di associati.
- e) Il fondo sociale non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art 10): della durata dell'esercizio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il C.D. deve predisporre il conto consuntivo da presentare all'assemblea dei soci. Il conto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

TITOLO IV°

ORGANI SOCIALI

Art 11): Degli organi sociali

Sono organi sociali:

- a) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**, organo sovrano dell'associazione
- b) **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- c) **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Art. 12) .: DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee possono essere

- A) "ORDINARIE"
- B) "STRAORDINARIE"

La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del C.D. e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede almeno 15 gg prima della data di riunione e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il programma lavori e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione, le date della prima e della seconda convocazione.

art 12-1) la convocazione

L'assemblea considerata **ORDINARIA viene convocata:**

- almeno una volta all'anno entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale
- ogni volta che il C.D. ne fa richiesta
- ogni volta che viene fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci

L'assemblea considerata **STRAORDINARIA viene convocata** :

- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto
- Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

art 12-2) gli aventi diritto di voto

Sono chiamati in assemblea, e possono deliberare, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa così come i soci di cui all'art 6 punto d) "soci onorari", che non abbiano in corso sanzioni disciplinari che ne determinano la sospensione temporanea in attesa di giudizio da parte del C.D.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: UN SOCIO UN VOTO

Gli iscritti hanno facoltà di farsi rappresentare per delega, ogni associato può portare più deleghe., non è permesso al delegato di farsi a sua volta delegare

art 12-3) quorum costitutivi e deliberativi

Quorum costitutivi:

L'assemblea **ordinaria** è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza del 50% degli iscritti,
- in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.

L'assemblea **straordinaria** convocata **per modifiche allo statuto** è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza del 50% degli iscritti,
- in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.

L'assemblea **straordinaria** convocata **per lo scioglimento dell'associazione** è regolarmente costituita:

- in prima e seconda convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli iscritti,

Quorum deliberativi:

le delibere dell'assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti

le delibere dell'assemblea straordinaria in merito alle modifiche da apportare allo statuto sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti

la delibera dell'assemblea straordinaria in merito allo scioglimento dell'associazione viene approvata con il voto dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

art 12-4) gestione dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua vece dal vice Presidente o da persona nominata dall'assemblea stessa

La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal Presidente sentito il parere dell'assemblea

Il verbale e tutti gli allegati devono essere firmati dal presidente, dal segretario e da altri due membri del C.D.

Tutti i documenti sono a disposizione dei soci per la loro visione e vengono conservati presso la sede legale dell'associazione o presso gli uffici del commercialista

art 12-5) :facoltà di delibera dell'assemblea ordinaria:

l'assemblea convocata in via ordinaria delibera il merito a:

- a) Approvazione del rendiconto consuntivo annuale
- b) Nomina delle cariche sociali eleggendo, ogni quattro anni, i componenti del C.D.
- c) Destinazione dell'avanzo o disavanzo d'esercizio
- d) Approvare il programma annuale delle attività
- e) Tutti gli argomenti attinenti la gestione dell'associazione e riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal C.D.

art 12-6) : facoltà di delibera dell'assemblea straordinaria:

l'assemblea convocata in via straordinaria delibera il merito a:

- a) Richieste di modifiche della statuto
- b) Scioglimento dell'associazione
- c) Nomina del liquidatore

Art 13): DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL consiglio è l'organo esecutivo dell'associazione che sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ed un massimo di 8 membri eletti dall'assemblea

art 13.1) composizione del consiglio

Il consiglio consta di:

- un Presidente
- un vice Presidente
- un tesoriere
- un segretario
- quattro consiglieri

I componenti il consiglio restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili

Tutti gli incarichi sociali si intendono svolti a titolo gratuito, possono dar luogo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il disbrigo delle funzioni sociali.

I componenti del consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina

art 13.2)Poteri del consiglio

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente e può nominare il tesoriere e il segretario, le funzioni di tesoriere e segretario possono essere affidate da un'unica persona.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione

Spetta la consiglio :

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari
- redigere il conto consuntivo ed il conto preventivo
- curare gli affari amministrativi, assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza
- aprire e curare i rapporti con gli istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'associazione , sottoscrivere contratti per mutui e/o finanziamenti e quant'altro necessario al buon funzionamento della associazione
- ratificare o modificare i provvedimenti che il Presidente intenderebbe adottare per motivi di necessità o urgenza.
- redigere il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione
- redigere il programma dell'associazione
- approvare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale
- stabilire i criteri di ammissione dei soci, accogliere o respingere le domande di ammissione a socio
- adottare provvedimenti disciplinari
- occuparsi della corretta tenuta dei documenti dell'associazione, dei verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio, la lista dei soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del consuntivo e la relazione illustrativa al consuntivo.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno,di ogni riunione viene redatto verbale dove saranno annotati: ordine del giorno, presenti, breve riassunto delle discussioni, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti

Le delibere vengono decise con la maggioranza dei voti, in caso di parità al voto del presidente verrà dato valore doppio.

I membri del consiglio hanno facoltà di farsi rappresentare, in caso di necessità, da un altro membro del consiglio stesso

Art 13.3) Il presidente ed i suoi poteri

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante nonché l'amministratore dell'associazione ad ogni effetto statutario e di legge.

Egli pone in atto le decisioni degli organi collegiali e, nel caso di effettiva necessità e urgenza, può esercitare i poteri del consiglio e prendere i provvedimenti del caso, salvo sottoporli alla ratifica del consiglio nella successiva riunione da convocarsi, in questo caso, entro 15 gg.

Vengono lasciate nelle facoltà del presidente le possibilità di:

- ammettere a socio onorario persone particolarmente degne, dispensandole dal versamento della quota associativa,

- cambiare l'indirizzo della sede legale dell'associazione quando questa continua a risiedere nel medesimo comune ove già risiede
- apportare modifiche allo statuto quando queste fossero imposte da leggi dello stato
- assumere, pro tempore, le mansioni di quei membri del consiglio che, per qualsiasi motivo, si rendessero indisponibili o non fossero più in grado di assolvere alle mansioni loro affidate. Il membro reso indisponibile sarà sostituito nell'organico del C.D. da un altro socio reso disponibile al servizio ed eletto dall'assemblea dei soci alla prima riunione ordinaria.
- Esonerare, con l'assenso di tutto il consiglio, uno dei membri se questi si rendesse indegno o palesasse l'incapacità o l'impossibilità a proseguire nel suo mandato

art 13.4) il Vice presidente ed i suoi poteri

Il Vice Presidente collabora strettamente col Presidente e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Nel caso il Presidente dimissionasse, il vice Presidente convoca entro 10 gg il consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

art 13.5) Il tesoriere e le sue mansioni

Il tesoriere ha il compito di sovrintendere alla gestione economica finanziaria dell'associazione, di curare il conseguimento delle entrate e di vigilare sulla erogazione delle spese,

sovrintende alla regolare tenuta della contabilità e alla stesura del conto consuntivo, del conto preventivo ed alla tutela del patrimonio sociale.

art 13.6) il segretario e le sue mansioni

Il segretario, nominato dal consiglio, collabora con il Presidente ed il tesoriere nell'esecuzione delle delibere del consiglio e delle assemblee. Sovrintende a tutte le attività segretariali dell'associazione e provvede all'espletamento dei vari adempimenti previsti dallo statuto e dalle leggi vigenti.

art 13.7) accorpamento delle cariche

Il consiglio ha facoltà di conferire l'incarico di tesoriere di segretario ad una unica persona, parimenti, se le circostanze lo dovessero richiedere, può scindere l'incarico cumulativo già affidato e conferirne la mansione a due distinti membri del consiglio al fine di ottimizzare la gestione dell'associazione.

Art.14): DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno due anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello statuto e/o del regolamento dell'associazione.

art 14.1): composizione del collegio

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il

Un Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

Due Consiglieri con pari dignità del presidente

Il collegio resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile

Art. 14.2): poteri del Collegio

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, e del regolamento interno da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

TITOLO V°

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art 15): Dello scioglimento

Lo scioglimento dell' associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore , scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle del sodalizio ,quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva oppure a fini di pubblica utilità ed in ogni caso a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 16) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.